



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 3 /CT/MC/ sc

**Ai Presidenti dei Comitati
della Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2013-2014, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale:

- a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2013-2014.
- b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2013/2014 dovranno inviare alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
- c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione, o dal Comitato o dal Dipartimento competente dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato o dal Dipartimento competente, oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconda Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

- 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2013/2014, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
- 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2013/2014, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

- 3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisione o dai Comitati o Dipartimenti competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

- 4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisione o Comitati, o Dipartimenti a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta della Divisione e dei Comitati e dei Dipartimenti viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato o Dipartimento competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato o del Dipartimento, devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o del Dipartimento, o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10 ed 11.

In fede
Il Legale Rappresentante dell'Emittente
